

Premesso che:

- il Sig. Ruvolo Pietro è proprietario esclusivo di una porzione di sottotetto ad uso magazzino-deposito sita in Via A. De Gasperi 67 censita in Catasto al Foglio 67, Mapp. 941 Sub 198;
- l'immobile è stato costruito sulla scorta della concessione edilizia prot. n. 2980 rilasciata in data 13/03/2001 pertanto successivamente alla L.R. 11/1998 che consentiva il recupero a fini abitativi dei sottotetti costruiti prima del 1998;
- il lotto su cui insiste l'immobile è classificato nel RUE come "ambito urbano consolidato di maggiore qualità insediativi" ed all'interno di tale ambito è possibile prevedere un cambio d'uso di SA esistente, rispettando comunque i minimi di legge per le altezze interne dei locali, previo accordo perequativo con l'Amministrazione Comunale;
- il Comune ritiene opportuno studiare una linea di intervento al fine di ricercare sinergie fra pubblico e privato e di individuare una disciplina di interventi che consenta la trasformazione urbanistica richiesta e che preveda la contestuale realizzazione di un intervento di interesse per la comunità locale .

Dato atto che:

- la Proprietà con richiesta di accordo ex art. 18 L.R. 20/2000 (prot. n. 7295 del 27/04/2013) ha richiesto il suddetto cambio d'uso proponendo la realizzazione di n. 3 rampe pedonali lungo la Via XXIV Maggio in corrispondenza del giardino di P.zza Calori;
- la Proprietà e il Comune sono interessati a concludere senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel rispetto di tutte le prescrizioni legislative in materia, una convenzione volontaria per definire i reciproci diritti, obblighi ed interessi connessi alla suddetta trasformazione urbanistica;

Visto l'art. 18 - accordi con i privati, della L.R. 24 marzo 2000 n. 20 che così dispone: "1. *Gli enti locali possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti e iniziative di rilevante interesse per la comunità locale, al fine di determinare talune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica, nel rispetto della legislazione e pianificazione sovraordinata vigente e senza pregiudizio dei diritti dei terzi.* 2. *La scelta di pianificazione definita con l'accordo deve essere motivata, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3.* 3. *L'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'accordo è recepito con la delibera di adozione dello strumento ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato.* 4. *Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'art. 11 della Legge n. 241 del 1990.*";

Ritenuto opportuno procedere alla stipula di un accordo ex art. 18 L.R. 10/2000 fra il Comune e la Proprietà che sia volto a consentire la trasformazione del sottotetto in unità abitativa ed alla esecuzione di n. 3 rampe pedonali lungo la Via XXIV Maggio in corrispondenza del giardino di P.zza Calori;

Viste:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 24.06.2008, recante "Direttiva in materia di negoziazione urbanistica";

- le deliberazioni di Giunta Comunale n. 150 del 28.12.2012 e n. 46 del 30.04.2013 integrative della precedente;
- la Legge regionale n. 20/2000 ed in particolare l'art. 18;

### **SI PROPONE**

1. Di approvare l'accordo amministrativo di pianificazione di cui in premessa, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 24.03.2000 n. 20, composto da n. 10 articoli che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
2. Di autorizzare il Sindaco alla firma del suddetto accordo;
3. Di rendere il successivo atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - co.4 – D.Lgs. 267/2000.